



## **IL TRATTAMENTO DELLE GARANZIE DEI CONFIDI NEL NUOVO REGOLAMENTO SUGLI AIUTI DI STATO (DE MINIMIS)**

Il 1 luglio 2007 è entrato in vigore il nuovo Regolamento comunitario in materia di aiuti a titolo di "de minimis".

Le novità contenute del documento sono già state illustrate dettagliatamente in due articoli stampati nel numero di luglio della Rivista.

La novità più rilevante che tocca l'operatività della Cooperativa, è che sono stati inseriti tra gli aiuti a titolo di "de minimis", anche quelli concessi sotto forma di garanzia alle imprese, utilizzando risorse pubbliche.

Per effetto di questa nuova normativa, tutte le nuove garanzie deliberate dalla Cooperativa **dal 1 luglio 2007** in poi, saranno rilasciate a titolo di "de minimis", e pertanto vanno calcolate insieme agli altri aiuti eventualmente ricevuti dalle Aziende, sino al raggiungimento dell'ammontare di 200.000,00 euro, nel corso degli ultimi 3 esercizi finanziari.

L'impatto per le Aziende associate alla Cooperativa è comunque limitato, considerando che l'importo massimo di garanzia concedibile è di **124.000,00 euro** e l'aiuto a titolo di "de minimis" corrisponde a **16.533,33 euro**.

Il nuovo Regolamento prevede infatti che il "de minimis" venga calcolato, con una percentuale del 13 % circa (tasso massimo di insolvenza a livello europeo) sull'importo della garanzia effettiva.

### **ESEMPIO PRATICO**

Mutuo di nominali euro 100.000,00 con garanzia all' 80 %

#### **Formula di calcolo prevista dal Regolamento:**

$200.000,00 : 1.500.000,00 = \text{"de minimis"} : 80.000,00$  (importo garantito)

"de minimis" = 10.666,66 euro

In sede di concessione della garanzia, inoltre, la Cooperativa dovrà rilasciare alle Aziende beneficiarie un'apposita dichiarazione riportante l'importo dell'aiuto concesso, nonché verificare gli aiuti già ricevuti dalle stesse a titolo di "de minimis" negli ultimi 3 esercizi finanziari, per accertare se sussistono le condizioni per la concessione di altri aiuti o se è già stata superata la soglia dei 200.000,00 euro fissata dal Regolamento

I Funzionari del Servizio Garanzie sono a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.

Trento, 16 luglio 2007 - MM